



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto: inosservanza obbligo vaccinale -
repêchage

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO | - Presidente - | |
| Dott. CATERINA MAROTTA | - Consigliere rel. - | R.G.N. 12894/2024 |
| Dott. GUGLIELMO CINQUE | - Consigliere - | CC 02/07/2026 |
| Dott. DARIO CONTE | - Consigliere - | <i>Disposto</i> |
| Dott. GUALTIERO MICHELINI | - Consigliere - | <i>oscuramento</i> |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12894-2024 proposto da:

_____, _____ rappresentato e difeso dall'avvocato
_____;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - ASU FC, in
persona del Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato _____

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 126/2023 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE,
depositata il 29/03/2024 R.G.N. 70/2023;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

FATTI DI CAUSA

1. L'odierno ricorrente, infermiere professionista iscritto all'O.P.I. e dipendente dell'ASU FC dal 1991, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio dal 06.11.2021 per violazione dell'obbligo vaccinale.

2. Il Tribunale ha rigettato la domanda.

3. La Corte d'appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il gravame.

Ha ritenuto che il *repêchage* non potesse configurarsi alla stessa stregua del corrispondente istituto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo atteso che, nello specifico della situazione emergenziale che aveva determinato l'obbligo della vaccinazione anti-covid, il diritto del lavoratore non poteva che cedere il passo al diritto alla salute pubblica.

Ha affermato che le mansioni diverse non potevano essere quelle astrattamente disponibili, ma dovevano presentare anche altre caratteristiche legate al momento e alla ragione della sospensione.

Ha evidenziato che attraverso la produzione del documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo il quale nessun ambiente aziendale poteva considerarsi esente dal rischio contaminazione, il datore di lavoro aveva assolto all'onere probatorio gravante sull'azienda circa l'impossibilità di collocare altrimenti e utilmente il lavoratore stesso.

Ha richiamato il d.l. n. 172/2021 in forza del quale a partire dal 27 novembre 2021 il legislatore aveva circoscritto l'obbligo di ripescaggio solo in favore di coloro che per ragioni di salute non si fossero potuti vaccinare.

4. Per la cassazione della sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

5. L'Azienda sanitaria ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, mera riproduzione di quella di primo grado - omessa confutazione delle censure proposte con i motivi di appello (Cass. 16958/23); in alternativa, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - violazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.

Lamenta che il rigetto dell'appello sia stato motivato dalla Corte territoriale riproducendo le medesime argomentazioni della sentenza di primo grado, che sua volta aveva riprodotto quelle della memoria difensiva del resistente.

Inoltre, sarebbero state ignorate le censure di cui al primo motivo dell'atto di appello.

2. Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità.

Innanzitutto, nella medesima censura, è dedotta la contestuale presenza di vizi riferibili ai numeri 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., senza la specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., così non consentendo un'adeguata identificazione del *devolutum* e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, «di censure caratterizzate da [...] irredimibile eterogeneità» (Cass., Sez. U, n. 26242/2014; cfr. anche Cass., Sez. U, n. 17931/2013; conf. Cass. n. 14317/2016; Cass. n. 3141/2019, Cass. n. 13657/2019; Cass. n. 18558/2019; Cass. n. 18560/2019).

Il motivo, inoltre, non intercetta il *decisum* della sentenza impugnata che ha ritenuto che il ricorrente, delle varie critiche al comportamento datoriale inizialmente prospettate, avesse in appello coltivato solo il tema del *repêchage* ed ha espresso le ragioni per le quali occorresse fare



riferimento ad un concetto di *repêchage* diverso da quello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Non vi è stata, dunque, alcuna mancanza assoluta di motivazione ovvero motivazione apparente ma la conferma della decisione di prime cure sulla base di un percorso argomentativo assolutamente comprensibile.

La Corte d'appello ha confutato i rilievi dell'appellante (chiaramente riportati a pag. 4 della sentenza) ed il fatto che abbia svolto i medesimi passaggi logico-razionali della decisione del Tribunale non è causa di nullità, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo (v. Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 6694/2009 in motivazione).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 4, comma 6, 8, 10 d.l. n. 44/2021 vigente all'atto dell'impugnata sospensione; art. 11 disp. sulla legge in generale cod. civ.

Sostiene che i rischi si cui all'art. 4, commi 6 e 8, del d.l. n. 44/2021 vigente all'epoca in cui fu disposta la sospensione sono quelli "specifici" degli ambienti sanitari, essendo la norma finalizzata ad impedire i contatti del lavoratore non vaccinato con i malati e con i fragili, e non certo ad impedire tutti gli altri normali contatti con colleghi e utenti, del tutto identici a quelli tipici delle altre attività non soggette all'obbligo vaccinale.

Assume che la Corte territoriale, interpretando i rischi di cui ai commi 6 e 8 come rischi "generici" di diffusione del contagio ha fornito un'*interpretatio abrogans* di tale norma, ossia un'interpretazione *contra legem*: se infatti per "assenza di rischio" la norma avesse inteso assenza di *rischio generico* essa avrebbe prescritto un comportamento impossibile, noto essendo che allora il rischio di contagio era presente in ogni luogo (pan-demia), sicché era impossibile collocare i lavoratori in una postazione priva in assoluto di qualsiasi rischio di contagio.



4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.

Con esso il ricorrente, ad onta della denunciata violazione di legge, si duole principalmente dell'accertamento di fatto della Corte territoriale, che ha ritenuto insussistente la possibilità di *repêchage*, così come è accertamento di merito quello svolto dalla Corte territoriale sul rischio di contaminazione, dal quale ha ricavato il rischio di contagio.

In ogni caso, anche a voler considerare che il ricorrente abbia addebitato alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la normativa speciale e di avere confuso il rischio specifico che in quel caso veniva in rilievo con il rischio generico, presente in ogni luogo di lavoro e di esplicazione della vita professionale, il motivo, anche in questo caso, non si confronta pienamente con il *decisum* della sentenza impugnata (pag. 5) e con il testo dell'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021 che così si esprime: «8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio».

Dunque, per il personale sanitario e per le categorie individuate dalla legge, l'obbligo di vaccinazione era giustificato dalla necessità di prevenire la diffusione del contagio in ragione dell'appartenenza a determinate categorie professionali, senza che fosse richiesto l'accertamento di uno specifico rischio individuale di contagio.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 14/2023 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021 sull'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario. Con la sentenza n. 15/2023 ha affrontato le conseguenze della sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguenti all'inadempimento dell'obbligo vaccinale.



Quanto al "rischio generico" di contaminazione, il passaggio rilevante delle decisioni costituzionali è che il legislatore ha effettuato una scelta categoriale e generale, individuando categorie professionali obbligate in funzione della tutela della salute collettiva e della prevenzione della diffusione del contagio, senza subordinare l'obbligo all'accertamento di uno specifico rischio individuale riferito a ciascun lavoratore.

È quindi solo il rischio di diffusione che rileva, anche quello generico derivante dai contatti interpersonali con l'utenza che accede alla struttura sanitaria, sul presupposto che quell'utenza, per la sua condizione di fragilità, sia esposta al pericolo più della generalità dei cittadini.

Solo dopo il d.l. n. 172/2021 (ma nel caso qui all'esame si tratta di una sospensione ricadente nella disciplina precedente) il tema del "rischio concreto" delle singole mansioni ha perso in larga misura centralità, poiché l'obbligo sussisteva in base alla categoria soggettiva di appartenenza individuata dal legislatore e la sospensione, a partire dal 15 dicembre 2021 (ossia dalla data indicata nell'art. 4 *ter*, comma 1, del richiamato d.l. ai fini della concreta operatività dell'estensione dell'obbligo vaccinale) doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. U, n. 9403/2023; Cass. n. 12211/2024), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente ricomprensione nella platea dei destinatari anche dei lavoratori che, sulla base della normativa in precedenza vigente, erano stati assegnati alle funzioni previste dal testo originario dell'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021.

D'altro canto, la disposizione sul *repêchage* va letta in combinato disposto con quella, *ratione temporis* vigente, che imponeva l'obbligo vaccinale e secondo la quale, per i soggetti operanti nelle strutture indicate il mancato assolvimento di quell'obbligo comportava «/a



sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov 2».

La formulazione normativa è volutamente ampia e mostra che il legislatore non ha inteso distinguere tra rischio specifico e rischio generico, purché sussistesse una concreta possibilità di diffusione del contagio.

In sostanza, in quelle strutture (e non è in discussione che il ricorrente operasse in una di esse) il rischio derivante da ogni tipo di contatto interpersonale imponeva l'obbligo di sospensione.

Quanto alla possibilità di *repêchage*, la Corte territoriale non ha negato in diritto l'esistenza dell'obbligo di ricollocazione. Al contrario, ha ritenuto che tale verifica fosse stata svolta e che avesse dato esito negativo. In particolare, ha esaminato il DVR ed ha ritenuto provata l'assenza di ambienti aziendali esenti da rischio contaminazione. Ha concluso che non vi fosse una utilizzazione alternativa praticabile del lavoratore.

Se è vero, allora, che, nella disciplina applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 172/2021, la sospensione del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale presupponeva la previa verifica dell'impossibilità di adibizione a mansioni diverse ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021, nondimeno, la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle risultanze del DVR aziendale, che nessun ambiente lavorativo risultava esente da rischio di diffusione del contagio e che non esistevano posizioni alternativamente assegnabili al dipendente. Tale valutazione integra un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità sotto l'apparente veste della violazione di legge, risolvendosi le deduzioni del ricorrente nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 e segg. cod. civ.



Assume che la sentenza impugnata è errata in diritto laddove afferma che il DVR aziendale, non essendo stato contestato, costituisce prova dell'inesistenza di mansioni alternative e della conseguente impossibilità di adibire ad esse il lavoratore.

Tale affermazione violerebbe anche gli artt. 2697 e segg. cod. civ. laddove con essa si conferisce valore probatorio (peraltro tale da privare il lavoratore dei suoi diritti costituzionalmente garantiti), ad un documento formato dalla stessa parte che intende farlo valere.

6. Il motivo è inammissibile.

Al di là del soggetto su cui tale onere di prova gravasse, nella specie la Corte d'appello, ha ritenuto, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, che dal DVR, prodotto dall'Azienda e non contestato, emergesse che non vi era possibilità di collocare altrimenti il lavoratore.

Inoltre, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione (nello specifico, con riferimento al contenuto del DVR), spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (v. tra le più recenti, Cass., Sez. L, 26 febbraio 2026, n. 4379), situazioni, queste, insussistenti nel caso qui all'esame.

Senza dire che, quanto al DVR, il ricorso è anche privo di autosufficienza atteso che il documento non è trascritto né localizzato.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. -



omessa pronuncia e/o motivazione sul secondo motivo d'appello in punto di spese.

Sostiene che la Corte territoriale si è limitata a provvedere sulle spese del secondo grado, dichiarate conseguenti alla soccombenza come quelle del primo grado, senza esaminare le censure relative alla condanna alle spese pronunciata dal giudice di primo grado.

8. Il motivo è inammissibile.

Al di là dei profili di carenza di autosufficienza, il rilievo è privo di decisività in quanto la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado anche quanto alle spese, ha applicato il principio legale della soccombenza.

9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

12. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.L.vo n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità di [REDACTED]

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.



Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, il 2 luglio 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

